

**PROPOSTE DI MODIFICA DELLO
STATUTO DELLA
FONDAZIONE SAN MARINO
CASSA DI RISPARMIO – S.U.M.S.**

approvate dal Consiglio di Amministrazione
nella seduta del 6 aprile 2011

TESTO CANCELLATO

TESTO AGGIUNTO

ART. 3

PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione San Marino è costituito:

- a) dal fondo di dotazione, ~~pari ad Euro trecentottantottomilioneicentoventicinquemilaottocentocinquantanove/37centesimi (€ 388.625.859,37)~~
- b) dal fondo di riserva finalizzato alla sottoscrizione di aumenti di capitale di CARISPA;
- c) dalle riserve accantonate per qualsiasi finalità;
- d) dal fondo costituito con le quote di associazione;
- e) da eventuali donazioni, lasciti e liberalità ottenuti in conto capitale;
- f) dal fondo di stabilizzazione delle erogazioni.

ART. 4

DESTINAZIONE DEGLI UTILI

La Fondazione San Marino provvede alla realizzazione degli scopi istituzionali con:

1. i proventi delle rendite del proprio patrimonio, al netto delle spese di funzionamento, dopo aver accantonato al fondo di riserva, di cui all'art.3/b, una quota pari al ~~quaranta per cento (40%) trenta per cento (30%)~~ dei proventi derivanti dalla gestione del patrimonio stesso, ~~nonché al fondo di riserva di cui all'art.3/f una quota pari al dieci per cento (10%) dei proventi derivanti dalla gestione del patrimonio stesso~~ ed eventuali accantonamenti per mantenere integro nel tempo il valore del patrimonio;
2. gli eventuali avanzi di gestione degli anni precedenti portati a nuovo e non accantonati in appositi fondi;
3. le liberalità ricevute e non destinate ad incremento del patrimonio;
4. i proventi di natura straordinaria.

L'accantonamento al fondo di riserva, di cui all'art.3/b, con decisione del Consiglio di Amministrazione, può essere ridotto al venti per cento (20%) dei proventi patrimoniali, qualora l'importo della riserva abbia uguagliato il valore della partecipazione in CARISPA, secondo l'ultimo bilancio approvato.

In adempimento dei rapporti storici con la S.U.M.S., la Fondazione San Marino destina alla stessa una quota pari al quarantacinque per cento (45%) degli utili di bilancio, al netto delle spese di funzionamento, ~~dell'accantonamento degli accantonamenti~~ di cui all'art.3/b e 3/f e di eventuali altri accantonamenti deliberati dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione approvata da almeno i tre quarti ($\frac{3}{4}$) dei suoi componenti.

ART. 17

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Sezione A: convocazione

Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato almeno ogni due (2) mesi ad iniziativa del Presidente, con avviso da inviare ai Consiglieri ed ai Sindaci almeno cinque (5) giorni prima della data stabilita ~~ovvero, in caso di urgenza, il giorno precedente a quello della data stabilita~~. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo fissati per la riunione; deve altresì contenere l'ordine del giorno con l'elenco degli argomenti sui quali deliberare. La convocazione del Consiglio di Amministrazione può essere richiesta da almeno quattro (4) Consiglieri di Amministrazione o dal Collegio Sindacale, indicando l'oggetto sul quale deliberare. Le deliberazioni su materie non previste all'ordine del giorno sono viziose da nullità assoluta, se non

è presente l'intero Consiglio di Amministrazione in carica e l'intero Collegio Sindacale. In caso di urgenza la convocazione può altresì avvenire ad horas e la riunione è valida con la presenza di almeno due terzi (2/3) dei membri del Consiglio.

Sezione B: validità

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza anche di quest'ultimo presiede il più anziano di carica ed in subordine, di età.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa il Segretario Generale.

Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei presenti.

Sezione C: deliberazioni

L'amministratore che, per conto proprio o di terzi, abbia un interesse in conflitto con quello della Fondazione San Marino, non può partecipare alla votazione.

Per le votazioni si procede a dichiarazione palese. Le votazioni relative alle persone si effettuano a scrutinio segreto, se richiesto anche da un solo Consigliere di Amministrazione.

In caso di parità, la votazione sarà ripetuta nel corso della stessa riunione; ripetendosi la parità, la proposta si riterrà respinta.

Di ogni riunione dovrà essere redatto il verbale a cura di uno dei partecipanti su designazione dello stesso Consiglio di Amministrazione, ovvero da un dipendente della Fondazione San Marino, all'uopo incaricato dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Sezione D: poteri e funzioni

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la realizzazione degli scopi istituzionali; tratta tutti gli affari di carattere generale e delibera su tutti gli oggetti che non siano espressamente riservati alle Assemblee.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, definendone i limiti, a Comitati, o Commissioni, di cui facciano parte, oltre al Presidente, non più di quattro (4) suoi componenti, assistiti, se del caso, da persone qualificate nominate dallo stesso Consiglio di Amministrazione. Delle decisioni assunte dai titolari delle deleghe dovrà essere data notizia al Consiglio di Amministrazione con le modalità dallo stesso fissate.

In particolare sono di competenza del Consiglio di Amministrazione:

- a) le proposte di modifica dello Statuto e del Regolamento, assunto con la maggioranza dei due terzi (2/3) dei suoi componenti;
- b) la determinazione degli indirizzi generali dell'attività e della organizzazione della Fondazione San Marino;
- c) l'accertamento dei requisiti per l'ammissione a Socio e della permanenza degli stessi;
- d) la dichiarazione di decadenza di Soci, Consiglieri e Sindaci;
- e) la costituzione di Commissioni consultive o di studio, temporanee o permanenti, determinandone le funzioni, la durata ed i compensi per i componenti esterni;
- f) l'acquisto, la vendita e la donazione di immobili;
- g) l'acquisto o la cessione di azioni di CARISPA e la rinuncia all'esercizio del diritto di opzione relativamente alle stesse, da effettuarsi a norma di legge, con la maggioranza dei due terzi (2/3) dei componenti in carica, rispettati i vincoli statutari;
- h) l'acquisto o la cessione di altre partecipazioni;
- i) il conferimento del mandato per l'intervento nelle assemblee delle partecipate;

- l) la determinazione formale o convenzionale di patti ed accordi in genere relativi all'amministrazione di società partecipate;
- m) predisporre i bilanci consuntivi e preventivi annuali, proporre la sistemazione degli eventuali avanzi o disavanzi di esercizio e redigere le relazioni accompagnatorie;
- n) determinare i criteri e le modalità per le erogazioni destinate alle finalità istituzionali, tenendo conto anche dell'indicazione dell'Assemblea dei Soci;
- o) assumere, licenziare, promuovere il personale e definire l'organizzazione degli uffici ed i relativi regolamenti amministrativi;
- p) conferire la facoltà di rappresentare la Fondazione San Marino per specifici atti.

ART. 24

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO

I Soci, in numero non inferiore a trenta (30), ed il Consiglio di Amministrazione possono proporre modificazioni al presente Statuto. La raccolta delle firme dei Soci deve avvenire con le modalità di cui all'articolo 14, undicesimo e dodicesimo comma, del presente Statuto.

Nel primo caso spetta al Consiglio di Amministrazione di esprimere all'Assemblea dei Soci il suo parere in proposito.

Per l'approvazione delle modificazioni occorre l'intervento all'Assemblea dei Soci di almeno un terzo (1/3) degli aventi diritto ed il voto favorevole di due terzi (2/3) degli intervenuti.

Ogni modificazione dell'assetto giuridico e del presente Statuto deve ottenere l'approvazione dell'Assemblea Generale della Società Unione Mutuo Soccorso ~~e della Autorità competente.~~

ART. 25

NORME TRANSITORIE

~~Il bilancio dell'esercizio 2009—2010, al fine dell'allineamento della durata dell'esercizio sociale, così come previsto dalla modifica dell'art. 19 del presente statuto, avrà durata di mesi 16 e quindi inizierà l'1 settembre 2009 e terminerà il 31 dicembre 2010.~~

I membri del Consiglio di Amministrazione in carica al momento dell'approvazione delle modifiche introdotte all'articolo 8 del presente Statuto permangono nelle loro funzioni sino alla scadenza dei rispettivi mandati. Qualora, per qualsiasi causa, alcuni degli stessi, sino al numero di tre, venissero a mancare prima della scadenza del loro mandato, non si procederà alla loro sostituzione, sempre che siano rispettate le ripartizioni tra Consiglieri eletti dall'Assemblea e Consiglieri nominati dalla S.U.M.S.

~~I membri del Collegio Sindacale, in carica al momento dell'approvazione delle modifiche introdotte all'articolo 9 del presente Statuto, permangono nelle loro funzioni sino alla scadenza dei rispettivi mandati. Qualora, per qualsiasi causa, alcuni degli stessi venissero a mancare prima di tale scadenza, non si procederà comunque alla loro sostituzione, sempre che sia garantita la presenza di almeno tre sindaci e sempre che siano rispettate le ripartizioni tra Sindaci eletti dall'Assemblea e Sindaci nominati dalla S.U.M.S.~~—Nelle more di attuazione del fondo di stabilizzazione delle erogazioni di cui all'art.3/f, viene trasferito l'importo di € 2.644.785,25 dal “fondo finalizzato alla sottoscrizione di aumenti di capitale di Cassa di Risparmio” al “fondo di stabilizzazione delle erogazioni”. L'utilizzo di tale fondo, da parte del Consiglio di Amministrazione, dovrà essere contenuto entro il limite di € 960.000,00 per ogniesercizio sociale.

**PROPOSTA DI MODIFICA DEL
REGOLAMENTO
DELL'ASSEMBLEA DELLA FONDAZIONE SAN MARINO
CASSA DI RISPARMIO – S.U.M.S.**

approvata dal Consiglio di Amministrazione
nella seduta del 6 aprile 2011

ART. 19

MODIFICHE DELLO STATUTO E DEL REGOLAMENTO

Per procedere alle modifiche dello Statuto e del Regolamento, il Presidente dovrà inviare ai Soci, in tempi congrui, una lettera con l'invito a formulare eventuali proposte e suggerimenti che il Consiglio di Amministrazione valuterà prima degli adempimenti di cui al successivo terzo comma.

~~Le proposte di modifica dovranno ottenere, a norma di legge, il preventivo consenso delle autorità preposte.~~

Con l'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulle modifiche sarà inviata ad ogni Socio la proposta accompagnata dalla relazione illustrativa che dovrà anche contenere il parere dello stesso Consiglio di Amministrazione sulle proposte avanzate dai Soci.

All'Assemblea spetta approvare o respingere le proposte presentate dal Consiglio di Amministrazione e la votazione potrà avvenire su ogni singolo articolo, o sull'intera proposta, previa decisione dell'Assemblea a maggioranza dei presenti. Nel corso dell'Assemblea non è ammesso formulare proposte di modifica né emendamenti.